Nota TERIN

Nell'ambito delle presenti Linee Guida si suggerisce di approfondire alcuni aspetti al fine di assicurare che il quadro interpretativo proposto risulti pienamente coerente con la rapida evoluzione del contesto scientifico e tecnologico.

Un primo elemento riguarda il ruolo delle tecnologie digitali avanzate e, in particolare, dell'intelligenza artificiale quale fattore abilitante della ricerca scientifica. L'analisi di grandi quantità di dati rappresenta oggi una componente essenziale di numerose attività di ricerca e molte delle più recenti innovazioni scientifiche e tecnologiche sono state rese possibili dall'impiego di strumenti avanzati di elaborazione e analisi dei dati. In questa prospettiva, appare opportuno riconoscere che la disponibilità di dataset ampi, rappresentativi e di elevata qualità costituisce un presupposto fondamentale per lo sviluppo, la validazione e l'affidabilità di nuovi modelli scientifici e applicazioni di intelligenza artificiale.

Merita maggiore attenzione, inoltre, il ruolo delle misure tecniche, organizzative e metodologiche che consentono di conciliare la tutela dei dati personali con le esigenze della ricerca. Tecniche quali anonimizzazione e pseudonimizzazione, federated learning, Privacy Enhancing Technologies (PETs), gestione dinamica del consenso e ambienti sicuri di conservazione ed elaborazione dei dati rappresentano strumenti efficaci per ridurre i rischi per gli interessati senza compromettere il potenziale della ricerca basata sui dati.

Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata alle deroghe al diritto alla cancellazione dei dati personali. In questo contesto sarebbe utile chiarire con maggiore precisione le condizioni che ne giustificano l'applicazione e le relative misure di salvaguardia, prevedendo, ove tecnicamente possibile, il ricorso prioritario a tecniche di anonimizzazione irreversibile e adeguati meccanismi di supervisione indipendente, così da garantire la proporzionalità delle limitazioni ai diritti degli interessati.

Si suggerisce di valorizzare il ruolo dei Comitati Etici nella valutazione dei progetti di ricerca che comportano il trattamento di dati personali, soprattutto nei casi caratterizzati da elevata complessità tecnologica o dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Tali organismi possono contribuire a verificare la proporzionalità del trattamento, l'adeguatezza delle misure di salvaguardia e il rispetto dei principi di minimizzazione, trasparenza e accountability, rafforzando al contempo la fiducia degli stakeholder nei processi di ricerca e innovazione.

Un ulteriore aspetto che meriterebbe di essere approfondito riguarda la definizione di "scientific research". In particolare, sarebbe opportuno chiarire che tale concetto comprende non soltanto la ricerca accademica, ma anche le attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione tecnologica svolte da imprese, centri di ricerca e partenariati pubblico-privati, purché condotte

secondo metodologie scientifiche riconosciute e nel rispetto di adeguati standard etici e di governance dei dati.

Un aspetto che meriterebbe un ulteriore approfondimento riguarda il ruolo dei meccanismi volti a favorire una condivisione sicura, trasparente e non discriminatoria dei dati e dei dataset adeguatamente protetti. In particolare, sarebbe opportuno evidenziare come la disponibilità e l'accessibilità dei dati, nel rispetto delle necessarie garanzie di tutela dei dati personali, rappresentino un fattore abilitante per la ricerca scientifica e l'innovazione. La promozione di condizioni di accesso eque per gli enti di ricerca pubblici e per gli operatori privati può infatti contribuire allo sviluppo di un ecosistema della ricerca più aperto, collaborativo e competitivo.

Infine, si suggerisce di rafforzare il riferimento al rapporto tra anonimizzazione e sicurezza informatica, evidenziando come l'efficacia dei processi di anonimizzazione dipenda anche dalle misure di cybersecurity adottate lungo l'intero ciclo di vita del dato. La protezione dei dati nella fase antecedente all'anonimizzazione costituisce infatti un presupposto essenziale per prevenire accessi non autorizzati, violazioni dei dati e rischi di re identificazione degli interessati.

OSSERVAZIONI ALLE GUIDELINES 1/2026 EDPB

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

Documento di lavoro predisposto dalla Referente Privacy del Dipartimento Nucleare (NUC), tenendo conto delle osservazioni formulante nell'ambito della consultazione interna al Dipartimento.
(22 Giugno 2026)

Sommario

1. Premessa 2

2. Osservazione principale: il rischio di irrigidimento della nozione di ricerca scientifica 3

2.1 I sei fattori indicativi e il loro potenziale effetto qualificatorio 3

2.2 Il rischio di valorizzazione esclusiva del modello accademico tradizionale 4

3. Osservazione sulla ricerca applicata, il trasferimento tecnologico e i partenariati pubblico-privati 5

3.1 Attività potenzialmente escluse o rese incerte 5

3.2 Il requisito implicito delle qualificazioni accademiche 6

4. Osservazione sulla separazione tra valutazione privacy e valutazione scientifica 7

5. Osservazione sulla cooperazione scientifica internazionale 8

6. Osservazione sulle specificità della ricerca nei settori regolamentati 9

7. Sintesi delle richieste 10

1. Premessa

Le Guidelines 1/2026 rappresentano un contributo interpretativo significativo e contengono elementi di indubbio valore, in particolare:

- il riconoscimento della ricerca scientifica come interesse pubblico rilevante ai fini del GDPR;
- la conferma della presunzione di compatibilità del riutilizzo dei dati per finalità di ricerca (art. 5(1)(b) GDPR);
- la possibilità di ricorrere al legittimo interesse come base giuridica anche per soggetti privati che conducono ricerca scientifica;
- la validazione degli approcci del broad consent e del dynamic consent come strumenti flessibili e conformi al GDPR;
- la chiarezza sulla possibilità, per soggetti privati, di fare ricorso alla base giuridica dell'interesse pubblico laddove la normativa nazionale lo preveda.

Tuttavia, una lettura attenta del documento evidenzia alcune criticità che, se non adeguatamente chiarite nella versione definitiva, potrebbero produrre effetti restrittivi sulle attività di ricerca condotte da enti pubblici di ricerca, infrastrutture di ricerca, organismi di ricerca e innovazione.

2. Osservazione principale: il rischio di irrigidimento della nozione di ricerca scientifica

2.1 I sei fattori indicativi e il loro potenziale effetto qualificatorio

La sezione 2 delle Guidelines introduce sei key-indicative factors destinati a orientare la valutazione circa la natura scientifica di un'attività di trattamento di dati personali:

- approccio metodico e sistematico;
- rispetto di standard etici;
- verificabilità e trasparenza dei risultati;
- autonomia e indipendenza della ricerca;
- finalità di contributo alla conoscenza e al benessere collettivo;
- potenziale contributo alla conoscenza scientifica esistente o applicazione innovativa della stessa.

Le Guidelines precisano al paragrafo 12 che, qualora tutti i fattori siano soddisfatti, l'attività può presumersi scientifica; in caso contrario, il titolare del trattamento è tenuto a giustificare e dimostrare perché l'attività debba comunque essere considerata ricerca scientifica ai sensi del GDPR.

Pur comprendendo le ragioni che hanno ispirato questa impostazione, si ritiene che la formulazione adottata presenti un rischio interpretativo significativo. Sebbene i sei fattori siano formalmente qualificati come indicativi, la struttura logica del paragrafo 12 – che associa la presenza cumulativa di tutti i fattori alla presunzione di scientificità, e la loro assenza parziale all'onere della prova a carico del titolare – rischia di attribuire loro nella pratica una funzione sostanzialmente qualificatoria e, di fatto, un carattere quasi-obbligatorio.

Si segnala il rischio concreto che le autorità di controllo nazionali, nel valutare la legittimità di un trattamento, adottino i sei fattori come lista di verifica (checklist), trasformando quello che dovrebbe essere un orientamento interpretativo flessibile in uno strumento di qualificazione rigido. Sul piano operativo, ciò potrebbe tradursi nell'obbligo, per i titolari del trattamento, di predisporre una documentazione giustificativa complessa ogni qualvolta una o più condizioni non risultino pienamente soddisfatte, con un aggravio sproporzionato rispetto alle finalità delle Linee guida.

Un ulteriore profilo critico riguarda il trattamento di grandi insiemi di dati nell'ambito della ricerca sull'intelligenza artificiale. Lo sviluppo di modelli di IA richiede frequentemente l'utilizzo di dataset di grandi dimensioni, talvolta raccolti in origine per finalità diverse. In tali contesti, un'interpretazione eccessivamente restrittiva della nozione di ricerca scientifica potrebbe generare incertezza circa l'applicabilità delle disposizioni del GDPR dedicate alla ricerca e, conseguentemente, circa la possibilità di riutilizzare dati già disponibili per finalità scientifiche.

Si potrebbe pertanto chiedere all'EDPB di chiarire esplicitamente, nella versione definitiva delle Guidelines, che:

- i sei key-indicative factors costituiscono strumenti orientativi e non requisiti cumulativi;
- l'assenza di uno o più fattori non comporta automaticamente l'esclusione dell'attività dalla nozione di ricerca scientifica ai fini del GDPR;

- la valutazione deve essere condotta in modo olistico, contestuale e funzionale, tenendo conto della natura, del contesto e delle finalità specifiche del trattamento, e non in forma formalistica.

2.2 Il rischio di valorizzazione esclusiva del modello accademico tradizionale

Le Guidelines, nel descrivere i fattori indicativi, fanno riferimento a elementi tipici della ricerca accademica tradizionale, quali la pubblicazione dei risultati, la peer review, la supervisione scientifica formalizzata, la presenza di ricercatori dotati di specifiche qualificazioni accademiche (paragrafo 11(iv): “e.g. a PhD title”), e la valutazione preventiva da parte di organismi indipendenti.

Tale impostazione rischia di restringere la nozione di ricerca scientifica rilevante ai fini del GDPR a un modello specifico di organizzazione della ricerca, escludendo o rendendo più incerta la qualificazione di numerose forme di ricerca applicata e innovazione tecnologica che costituiscono una componente essenziale del sistema europeo della ricerca. In particolare, un’impostazione centrata sulla pubblicazione dei risultati come indicatore privilegiato di scientificità non tiene conto delle logiche proprie della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico, nei quali la valorizzazione dei risultati avviene attraverso canali diversi dalla pubblicazione accademica, quali brevetti, licenze, prototipi e soluzioni industriali.

Si richiama il Considerando 159 del GDPR, secondo cui la nozione di ricerca scientifica deve essere interpretata in senso ampio e comprende espressamente, tra l’altro, lo sviluppo tecnologico e le attività dimostrative, la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e la ricerca finanziata da soggetti privati. Alla luce di tale previsione, appare opportuno evitare che elementi quali il possesso di specifiche qualificazioni accademiche da parte dei ricercatori o la pubblicazione dei risultati assumano, anche indirettamente, il ruolo di requisiti sostanziali per il riconoscimento della natura scientifica di un’attività di ricerca. Ciò vale in particolare per la ricerca orientata allo sviluppo di soluzioni tecnologiche e alla risposta a sfide industriali, energetiche e sociali, nella quale la produzione di conoscenza scientifica si integra con obiettivi applicativi e di innovazione.

3. Osservazione sulla ricerca applicata, il trasferimento tecnologico e i partenariati pubblico-privati

3.1 Attività potenzialmente escluse o rese incerte

Le criticità descritte al punto 2 assumono rilievo pratico particolarmente significativo per le seguenti tipologie di attività, tutte regolarmente svolte da ENEA:

- ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito di accordi con soggetti privati;
- attività di proof of concept e validazione di prototipi;
- dimostrazione tecnologica e ricerca pre-competitiva;
- attività svolte nell'ambito di partenariati pubblico-privati (PPP) e programmi nazionali di ricerca cofinanziati;
- ricerca condotta con vincoli di riservatezza derivanti da accordi contrattuali o dalla tutela della proprietà intellettuale;
- attività di sviluppo tecnologico nei settori dell'energia, dell'ambiente e della sicurezza nucleare.

In questi contesti, la pubblicazione immediata dei risultati può essere limitata o differita per ragioni legittime e proporzionate, la diffusione dei dati può essere soggetta a vincoli contrattuali o regolamentari, e l'obiettivo immediato della ricerca può essere lo sviluppo di una tecnologia o di una soluzione innovativa piuttosto che la produzione di una pubblicazione scientifica. Tali caratteristiche non rendono l'attività meno scientifica, ma potrebbero ostacolare il soddisfacimento di alcuni dei fattori indicativi proposti dall'EDPB.

Si potrebbe chiedere all'EDPB di confermare esplicitamente che:

- la mancata pubblicazione immediata dei risultati, la presenza di vincoli di riservatezza contrattuale o la tutela della proprietà intellettuale non sono di per sé incompatibili con la qualificazione di un'attività come ricerca scientifica ai fini del GDPR;
- le attività di ricerca applicata, sviluppo sperimentale e dimostrazione tecnologica rientrano pienamente nella nozione di ricerca scientifica di cui al Considerando 159 GDPR, indipendentemente dalle modalità di diffusione dei risultati.

Con riferimento alla sezione 7 delle Guidelines (Attribution of Responsibility), si evidenzia inoltre la necessità di orientamenti più puntuali per la gestione della contitolarità nei partenariati pubblico-privati e, più in generale, nei modelli collaborativi complessi tipici della ricerca contemporanea. In particolare, quando un ente pubblico di ricerca mette a disposizione infrastrutture o competenze nell'ambito di un progetto condiviso, la qualifica di titolare o contitolare del trattamento dovrebbe essere ancorata al controllo effettivo sulle finalità e sui mezzi essenziali del trattamento, evitando che l'ente venga gravato di responsabilità improprie per il solo fatto di contribuire con tecnologia o infrastruttura. L'attuale formulazione delle Guidelines lascia margini di incertezza che, nella pratica dei progetti complessi, rischiano di tradursi in oneri negoziali e documentali sproporzionati.

Si potrebbe chiedere all'EDPB di:

- fornire criteri operativi più precisi per la determinazione dei ruoli di titolare e contitolare nei PPP, con particolare riferimento agli enti pubblici che partecipano in qualità di fornitori di infrastrutture o know-how;
- confermare che i vincoli di riservatezza derivanti da obblighi normativi specifici del settore – inclusi quelli applicabili alla ricerca nucleare e alle infrastrutture critiche – non pregiudicano la qualificazione dell'attività come ricerca scientifica ai fini del GDPR, operando come misure di salvaguardia istituzionali e non come limitazioni di natura commerciale.

3.2 Il requisito implicito delle qualificazioni accademiche

Il paragrafo 11(iv) delle Guidelines specifica che i ricercatori che trattano dati personali dovrebbero possedere "academic (e.g. a PhD title) or scientific qualifications (e.g. proven experience or recognition) in the relevant field of research". Pur riconoscendo che la seconda formulazione – esperienza o riconoscimento scientifico – introduce una certa flessibilità, il riferimento al titolo di dottorato come esempio principale rischia di orientare la prassi applicativa verso una valutazione formalistica delle qualificazioni.

Negli enti di ricerca pubblici e nei contesti di ricerca multidisciplinare operano stabilmente tecnologi, ingegneri, data scientist, esperti industriali e figure altamente specializzate che contribuiscono in modo determinante alle attività di ricerca e innovazione pur senza necessariamente possedere un titolo di dottorato o un curriculum accademico tradizionale. Escludere o rendere incerta la qualificazione di tali soggetti rischierebbe di produrre effetti paradossali, incentivando una formalizzazione artificiale dei ruoli all'interno dei gruppi di ricerca. Va inoltre considerato che un'interpretazione eccessivamente formalistica delle qualificazioni dei ricercatori può incidere indirettamente sulla qualificazione stessa dell'attività come ricerca scientifica, contribuendo a escludere o rendere incerta l'inclusione di attività svolte in contesti non accademici, quali partenariati pubblico-privati o collaborazioni con il settore industriale.

Si potrebbe chiedere all'EDPB di:

- chiarire espressamente che il riferimento al PhD ha natura meramente illustrativa e non implica alcuna preferenza per qualificazioni accademiche formali rispetto all'esperienza professionale o tecnica maturata nel settore;
- affermare esplicitamente che la qualificazione scientifica può essere dimostrata attraverso l'esperienza professionale maturata, il riconoscimento da parte della comunità scientifica o tecnica di riferimento, o l'appartenenza a un ente istituzionalmente deputato allo svolgimento di attività di ricerca.

4. Osservazione sulla separazione tra valutazione privacy e valutazione scientifica

Le Guidelines sembrano attribuire rilievo, ai fini della qualificazione di un'attività come ricerca scientifica, a elementi quali il merito scientifico, la qualità metodologica, il contributo alla conoscenza collettiva e l'indipendenza della ricerca. Si tratta di aspetti certamente rilevanti per definire il perimetro della nozione, ma che tradizionalmente appartengono alla sfera di valutazione delle comunità scientifiche, degli enti finanziatori, dei comitati etici e degli organismi di peer review.

Esiste il rischio concreto che, nell'applicazione pratica delle Guidelines, le autorità di controllo nazionali si trovino a dover esprimere giudizi sostanziali sul contenuto scientifico di un'attività di ricerca – valutandone la metodologia, l'indipendenza o il contributo alla conoscenza – al fine di determinare se il trattamento dei dati personali ad essa connesso possa beneficiare del regime speciale previsto dal GDPR. Tale sviluppo sarebbe problematico sia sotto il profilo della competenza istituzionale delle autorità di protezione dei dati, sia sotto quello della certezza giuridica per i titolari del trattamento.

Nei settori soggetti a regimi normativi specifici, quali quello nucleare, la valutazione del merito scientifico e della qualità metodologica è strettamente integrata con requisiti di sicurezza, conformità normativa e affidabilità tecnica, che seguono logiche e standard propri, non sovrapponibili ai modelli accademici tradizionali. Un'eventuale valutazione di tali aspetti da parte di autorità non specialistiche potrebbe risultare inadeguata rispetto alla complessità tecnica e regolatoria dei contesti considerati.

Si potrebbe chiedere all'EDPB di chiarire che:

- la qualificazione di un'attività come ricerca scientifica ai fini del GDPR si basa su criteri giuridici e funzionali, e non comporta una valutazione sostanziale del merito scientifico da parte delle autorità di controllo;
- la valutazione del merito scientifico, della qualità metodologica e dell'impatto della ricerca resta di competenza degli organismi istituzionalmente preposti a tale funzione.

5. Osservazione sulla cooperazione scientifica internazionale

Le Guidelines affrontano il tema della responsabilità tra più titolari e tra titolari e responsabili del trattamento (sezione 7), ma non forniscono orientamenti adeguati sui contesti di cooperazione scientifica internazionale con istituzioni di Paesi terzi, che rappresentano una componente ordinaria e crescente dell'attività di ricerca degli enti pubblici europei.

Pur affrontando i profili generali di attribuzione delle responsabilità tra i partecipanti al trattamento, le Guidelines non analizzano adeguatamente le specificità che emergono quando tali rapporti si sviluppano nell'ambito di collaborazioni scientifiche internazionali che coinvolgono soggetti stabiliti in Paesi terzi.

Per enti come ENEA, la cooperazione con istituzioni scientifiche di Paesi terzi – regolata attraverso Memoranda of Understanding, accordi di programma o contratti di ricerca – comporta frequentemente la condivisione di dati, anche personali, e la definizione di ruoli e responsabilità tra soggetti appartenenti a ordinamenti giuridici diversi. Le Guidelines richiamano espressamente l'applicabilità delle disposizioni del Capitolo V GDPR ai trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali. Tuttavia, non forniscono indicazioni specifiche sulle modalità di coordinamento tra tale disciplina e le disposizioni del GDPR dedicate alla ricerca scientifica. In particolare, non vengono approfondite le implicazioni per i modelli collaborativi internazionali tipici della ricerca contemporanea, quali consorzi di ricerca, infrastrutture scientifiche distribuite, partenariati pubblico-privati e piattaforme condivise per l'accesso ai dati.

Questa lacuna ha conseguenze pratiche significative per gli enti che operano come coordinatori o data hub nell'ambito di consorzi internazionali. In assenza di indicazioni chiare, la definizione dei ruoli di titolare, contitolare e responsabile del trattamento nei confronti di partner extra-UE genera incertezza giuridica e rischio di non conformità, con potenziale necessità di negoziare clausole specifiche nei Grant Agreement e nei Consortium Agreement, con ulteriore aggravio per i team di ricerca.

Si potrebbe chiedere all'EDPB di:

- integrare le Guidelines con orientamenti specifici sulla gestione dei dati personali nell'ambito di accordi di cooperazione scientifica internazionale;
- chiarire come le deroghe previste per la ricerca scientifica si articolino con i requisiti del Capitolo V GDPR nei casi in cui i dati vengano condivisi con istituzioni di Paesi terzi privi di decisione di adeguatezza.

6. Osservazione sulle specificità della ricerca nei settori regolamentati

Le Guidelines sono elaborate prevalentemente sulla base di esempi riconducibili alla ricerca biomedica, sanitaria e alle scienze sociali. Non viene invece affrontata in modo specifico la situazione degli enti che conducono attività di ricerca in settori soggetti a regimi normativi particolari, quali l'energia nucleare, la sicurezza delle infrastrutture critiche o altri ambiti caratterizzati da specifici obblighi di sicurezza, riservatezza o controllo delle informazioni.

In tali contesti, alcuni degli elementi valorizzati dalle Guidelines come indicatori di scientificità – in particolare la trasparenza dei processi di ricerca e la diffusione dei risultati – possono essere soggetti a limitazioni derivanti da obblighi normativi, regolatori o internazionali. Sebbene le Guidelines riconoscano già che la diffusione dei risultati possa essere limitata, ad esempio per esigenze di tutela della proprietà intellettuale o dei segreti commerciali, sarebbe opportuno chiarire espressamente che analoghe limitazioni derivanti da requisiti di sicurezza o da altre disposizioni normative non pregiudicano, di per sé, la qualificazione dell'attività come ricerca scientifica ai fini del GDPR.

Si suggerisce inoltre di fornire indicazioni sul rapporto tra le misure di sicurezza già previste dalla normativa di settore e le salvaguardie richieste dall'art. 89(1) GDPR, chiarendo in quale misura tali misure possano essere considerate rilevanti nell'ambito della valutazione complessiva delle garanzie offerte agli interessati.

7. Sintesi delle richieste

In sintesi, si potrebbe chiedere all'EDPB di:

1. chiarire che i sei key-indicative factors hanno valore orientativo e non costituiscono requisiti cumulativi la cui assenza determina automaticamente l'esclusione dell'attività dalla nozione di ricerca scientifica;
2. confermare che la nozione di ricerca scientifica ai fini del GDPR continua a comprendere, in conformità al Considerando 159 GDPR, la ricerca fondamentale, la ricerca applicata, lo sviluppo tecnologico, le attività dimostrative e la ricerca finanziata da soggetti privati, evitando interpretazioni che possano escludere attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e partenariati pubblico-privati;
3. affermare che la mancata pubblicazione immediata dei risultati, la presenza di vincoli di riservatezza o la tutela della proprietà intellettuale non sono incompatibili con la qualificazione di un'attività come ricerca scientifica;
4. ridimensionare il riferimento alle qualificazioni accademiche formali come indicatore privilegiato della qualificazione scientifica dei ricercatori;
5. chiarire che la valutazione del merito scientifico di un'attività di ricerca non rientra nelle competenze delle autorità di controllo ai fini dell'applicazione del GDPR;
6. fornire criteri operativi più precisi per l'attribuzione dei ruoli di titolare, contitolare e responsabile del trattamento nei modelli collaborativi complessi, inclusi i partenariati pubblico-privati e le infrastrutture di ricerca condivise;
7. integrare le Guidelines con orientamenti specifici sulla cooperazione scientifica internazionale e sulla sua interazione con il Capitolo V GDPR, con particolare riguardo ai consorzi internazionali, alle infrastrutture di ricerca distribuite e agli enti che operano come coordinatori o data hub;
8. riconoscere che obblighi di sicurezza e riservatezza derivanti da normative di settore non sono incompatibili con la qualificazione di un'attività come ricerca scientifica e che le misure di sicurezza già previste da tali normative possono costituire elementi rilevanti ai fini delle salvaguardie di cui all'art. 89 GDPR.

Da:	Direzione ENEA PNRA
A:	direzione.digit
Cc:	Stefania Fiduccia; Giulia Martino
Oggetto:	Linee guida 1/2026 sul trattamento dei dati personali a scopo di ricerca scientifica
Data:	lunedì 22 giugno 2026 12:48:59

ENEA/2026/48859/UTA

Caro Gianluca,

in merito alla comunicazione pervenuta con Prot. n. ENEA/2026/46485/DIGIT-RPD, per eventuali contributi, osservazioni e proposte sulle **Linee guida 1/2026 sul trattamento dei dati personali a scopo di ricerca scientifica,** l'Unità Tecnica Antartide invia le seguenti osservazioni riguardo al progetto AUSDA e alle analisi dei dati storici raccolte nelle varie campagne Antartiche:

- **Analisi delle domande dei ragazzi con il progetto AUSDA:**

Nell'ambito delle attività dell' Unità Tecnica Antartide (UTA) di ENEA, si segnala il caso del progetto "AUSDA – Adotta una scuola dall'Antartide", iniziativa di divulgazione scientifica rivolta alle scuole, che prevede l'organizzazione di videocollegamenti gestiti direttamente dagli istituti partecipanti. In tale contesto, gli studenti trasmettono preventivamente domande e contributi, generalmente in forma anonima, ma talvolta corredati da dati identificativi (es. nome, classe, istituto), che vengono successivamente trattati anche ai fini organizzativi. Tali dati, una volta opportunamente anonimizzati, potrebbero essere oggetto di analisi statistica strutturata, finalizzata a comprendere l'evoluzione nel tempo degli interessi degli studenti e la percezione delle tematiche antartiche, nonché a migliorare la qualità delle attività divulgative.
Alla luce delle Guidelines 1/2026, si evidenzia un possibile ambito non pienamente chiarito, relativo alla qualificazione di trattamenti di dati originati in contesti di divulgazione scientifica e successivamente riutilizzati per analisi sistematiche e aggregate. Si chiede in particolare di chiarire se tali attività, qualora condotte secondo metodologie strutturate e con finalità di analisi generale dei fenomeni educativi e sociali, possano essere ricondotte alla nozione di "ricerca scientifica" ai sensi del GDPR, oppure se debbano essere considerate estranee a tale ambito, pur presentando elementi tipici della ricerca (es. approccio metodico, finalità conoscitiva). Un chiarimento in tal senso risulterebbe particolarmente utile per enti pubblici di ricerca che svolgono anche funzioni di divulgazione e engagement, al fine di applicare correttamente le garanzie e le eventuali deroghe previste dal quadro normativo.

- **Analisi dei dati storici delle campagne:**

Nell'ambito delle attività dell' Unità Tecnica Antartide (UTA) di ENEA, si segnala il trattamento di dati relativi alle campagne antartiche, comprendenti informazioni su personale impiegato, periodi di permanenza, attività svolte, interventi di manutenzione e costi operativi. Tali dati, che possono includere anche riferimenti a persone fisiche, sono oggetto di possibili analisi statistiche strutturate e finalizzate a individuare margini di efficientamento organizzativo, attraverso la correlazione tra esigenze logistiche, attività scientifiche supportate e interventi manutentivi programmati.

Alla luce delle Guidelines 1/2026, si evidenzia l'esigenza di chiarire se tali attività di analisi, pur adottando metodologie sistematiche e basate su dati, possano essere ricondotte alla nozione di "ricerca scientifica" ai sensi del GDPR, oppure se debbano essere qualificate come trattamenti per finalità organizzative e gestionali, anche quando strettamente funzionali al supporto della ricerca scientifica. In particolare, risulta utile un chiarimento sul regime applicabile a trattamenti effettuati da enti di ricerca che, pur operando in contesti scientifici, svolgono anche attività di natura tecnico-logistica e gestionale, rispetto alle quali le Guidelines non delineano in modo esplicito i confini con la ricerca scientifica.

Un caro saluto,

Elena,